



Berna,

Destinatari:

Partiti politici

Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Associazioni di categoria dell'economia

Altre cerchie interessate

Revisione della legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza e della legge federale per la protezione degli stemmi pubblici (progetto di revisione di legge «Swissness»); avvio della procedura di consultazione

Gentili Signore, egregi Signori,

il 28 novembre il Consiglio federale ha incaricato l'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) di consultare i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna che operano a livello nazionale, le associazioni di categoria dell'economia che operano a livello nazionale e le altre cerchie interessate.

Vi preghiamo di comunicare le vostre osservazioni all'IPI entro il **31 marzo 2008**.

L'avamprogetto di legge persegue un duplice obiettivo: da una parte si prefigge di rafforzare, per quanto opportuno e possibile, la protezione della designazione «Svizzera» e della croce svizzera a livello nazionale e all'estero; d'altra parte, intende definire con più chiarezza, trasparenza e certezza giuridica la designazione « Svizzera » e la croce svizzera.

Il progetto di legge prevede di inserire nella *legge sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza*¹ dei criteri che permettano di definire in modo più preciso la provenienza di un prodotto svizzero. Vi sono tre categorie di prodotti: i prodotti naturali, i prodotti naturali trasformati e i prodotti industriali. La provenienza dei prodotti è definita in base a due criteri cumulativi. Un criterio generale prevede che la provenienza corrisponde al luogo in cui è realizzato almeno il 60 per cento dei costi di produzione. Nel calcolo si può tenere conto anche dei costi destinati alla ricerca e allo sviluppo. Per contro i costi che non sono legati alla produzione, ma alla commercializzazione dei prodotti finali, come le spese per la pubblicità o per il servizio ai clienti dopo la vendita, non possono essere conteggiati. Per ogni categoria di prodotti un criterio supplementare definisce il legame che deve esistere tra il prodotto e il luogo di provenienza. Per i prodotti industriali il luogo di provenienza è il luogo ove si è svolta l'attività che ha dato al prodotto le sue caratteristiche essenziali. Tale attività può essere la produzione vera e propria (montaggio, fabbricazione) e/o la ricerca e lo sviluppo. Almeno una tappa della produzione vera e propria si deve tuttavia svolgere nel luogo di produzione. Per i prodotti naturali, il luogo di provenienza corrisponde al luogo dell'estrazione (ad esempio l'acqua sorgiva) o al luogo dove il prodotto è cresciuto integralmente (ad esempio una pianta). Per i prodotti naturali trasformati (per esempio la carne secca) il luogo di provenienza corrisponde al luogo dove si è svolta la trasformazione che ha dato al prodotto le sue caratteristiche essenziali. Le indicazioni di provenienza straniera devono corrispondere ai criteri delle rispettive leggi straniere (definizione del paese d'origine).

¹ RS 232.11.



La revisione della *legge per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici*² definisce e distingue chiaramente, da una parte, gli stemmi ufficiali della Confederazione (= croce svizzera su uno scudo), che possono essere usati soltanto da quest'ultima e dalle sue unità, e, dall'altra, la bandiera svizzera e la croce svizzera che potranno d'ora in poi essere usate da tutti coloro che soddisfano le condizioni d'uso della designazione «Svizzera», non soltanto in relazione ai servizi, ma anche in relazione ai prodotti. Il progetto migliora inoltre in maniera efficace la protezione degli stemmi ufficiali. Sono in particolare inasprite le sanzioni penali, che corrisponderanno a quelle previste negli altri ambiti della protezione intellettuale.

Sono previsti *ulteriori strumenti per rafforzare a livello nazionale la protezione delle indicazioni di provenienza in Svizzera e all'estero*. Sul territorio svizzero, il progetto di legge sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza affida all'IPI la competenza di sporgere denuncia penale in caso di violazione delle indicazioni di provenienza e quindi della designazione «Svizzera» e della croce svizzera. Per migliorare la protezione delle indicazioni geografiche all'estero, si prevede di creare un registro delle indicazioni geografiche per tutti i prodotti *non agricoli*, che dovrà essere gestito dall'IPI. Attualmente la possibilità dell'iscrizione in un registro esiste soltanto per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati – le cui denominazioni d'origine e indicazioni geografiche possono essere registrate presso l'Ufficio federale dell'agricoltura -, per prodotti vinicoli - la cui registrazione compete ai Cantoni – nonché per i prodotti di selvicoltura e i prodotti di selvicoltura trasformati, la cui registrazione è oggetto del progetto di revisione della legge sulle foreste. La possibilità di registrare delle indicazioni geografiche che oggi non possono ancora essere registrate in relazione con determinati prodotti, permette di riconoscere ufficialmente la protezione accordata alle indicazioni geografiche. L'avamprogetto prevede inoltre la possibilità di registrare come marchio di garanzia o marchio collettivo le denominazioni d'origine e le indicazioni di provenienza iscritte in un registro, nonché le denominazioni vinicole protette a livello cantonale o quelle estere che rispettano le condizioni fissate dal diritto svizzero. La stessa possibilità è prevista per le indicazioni di provenienza oggetto di un'ordinanza del Consiglio federale (per esempio l'attuale ordinanza «Swiss made» per gli orologi) o di una regolamentazione estera equivalente. Queste due possibilità di riconoscimento ufficiale (estratto dal registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche nonché marchio di garanzia o marchio di controllo) concesse nel Paese d'origine facilitano largamente la protezione e la relativa applicazione all'estero per i titolari dei diritti, che saranno d'ora in poi chiaramente identificati.

I documenti relativi alla procedura di consultazione possono essere scaricati dal sito www.ige.ch/l/jurinfo/j108.shtm.

² RS 232.21.



Vi preghiamo di inviare i vostri pareri, preferibilmente per posta elettronica, all'IPI entro il termine summenzionato all'indirizzo seguente:

E-Mail: swissness@ipi.ch

Istituto federale della protezione intellettuale
Divisione Diritto & affari internazionali
All'attenzione del sig. Félix Addor, direttore supplente
Stauffacherstrasse 65
3003 Berna
Tel: 031 377 77 77 Fax: 031 377 77 78

Ringraziandovi per la vostra preziosa collaborazione, porgiamo distinti saluti.

Distinti saluti

Christoph Blocher
Consigliere federale

Allegati:

- avamprogetto di consultazione e rapporto esplicativo (ted, fr, it)
- lista degli interpellati (ted, fr, it)



Berna,

Destinatari:

Partiti politici

Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Associazioni di categoria dell'economia

Altre cerchie interessate

Revisione della legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza e della legge federale per la protezione degli stemmi pubblici (progetto di revisione di legge «Swissness»); avvio della procedura di consultazione

Gentili Signore, egregi Signori,

il 28 novembre il Consiglio federale ha incaricato l'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) di consultare i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna che operano a livello nazionale, le associazioni di categoria dell'economia che operano a livello nazionale e le altre cerchie interessate.

Vi preghiamo di comunicare le vostre osservazioni all'IPI entro il **31 marzo 2008**.

L'avamprogetto di legge persegue un duplice obiettivo: da una parte si prefigge di rafforzare, per quanto opportuno e possibile, la protezione della designazione «Svizzera» e della croce svizzera a livello nazionale e all'estero; d'altra parte, intende definire con più chiarezza, trasparenza e certezza giuridica la designazione « Svizzera » e la croce svizzera.

Il progetto di legge prevede di inserire nella *legge sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza*¹ dei criteri che permettano di definire in modo più preciso la provenienza di un prodotto svizzero. Vi sono tre categorie di prodotti: i prodotti naturali, i prodotti naturali trasformati e i prodotti industriali. La provenienza dei prodotti è definita in base a due criteri cumulativi. Un criterio generale prevede che la provenienza corrisponde al luogo in cui è realizzato almeno il 60 per cento dei costi di produzione. Nel calcolo si può tenere conto anche dei costi destinati alla ricerca e allo sviluppo. Per contro i costi che non sono legati alla produzione, ma alla commercializzazione dei prodotti finali, come le spese per la pubblicità o per il servizio ai clienti dopo la vendita, non possono essere conteggiati. Per ogni categoria di prodotti un criterio supplementare definisce il legame che deve esistere tra il prodotto e il luogo di provenienza. Per i prodotti industriali il luogo di provenienza è il luogo ove si è svolta l'attività che ha dato al prodotto le sue caratteristiche essenziali. Tale attività può essere la produzione vera e propria (montaggio, fabbricazione) e/o la ricerca e lo sviluppo. Almeno una tappa della produzione vera e propria si deve tuttavia svolgere nel luogo di produzione. Per i prodotti naturali, il luogo di provenienza corrisponde al luogo dell'estrazione (ad esempio l'acqua sorgiva) o al luogo dove il prodotto è cresciuto integralmente (ad esempio una pianta). Per i prodotti naturali trasformati (per esempio la carne secca) il luogo di provenienza corrisponde al luogo dove si è svolta la trasformazione che ha dato al prodotto le sue caratteristiche essenziali. Le indicazioni di provenienza straniera devono corrispondere ai criteri delle rispettive leggi straniere (definizione del paese d'origine).

¹ RS 232.11.



La revisione della *legge per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici*² definisce e distingue chiaramente, da una parte, gli stemmi ufficiali della Confederazione (= croce svizzera su uno scudo), che possono essere usati soltanto da quest'ultima e dalle sue unità, e, dall'altra, la bandiera svizzera e la croce svizzera che potranno d'ora in poi essere usate da tutti coloro che soddisfano le condizioni d'uso della designazione «Svizzera», non soltanto in relazione ai servizi, ma anche in relazione ai prodotti. Il progetto migliora inoltre in maniera efficace la protezione degli stemmi ufficiali. Sono in particolare inasprite le sanzioni penali, che corrisponderanno a quelle previste negli altri ambiti della protezione intellettuale.

Sono previsti *ulteriori strumenti per rafforzare a livello nazionale la protezione delle indicazioni di provenienza in Svizzera e all'estero*. Sul territorio svizzero, il progetto di legge sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza affida all'IPI la competenza di sporgere denuncia penale in caso di violazione delle indicazioni di provenienza e quindi della designazione «Svizzera» e della croce svizzera. Per migliorare la protezione delle indicazioni geografiche all'estero, si prevede di creare un registro delle indicazioni geografiche per tutti i prodotti *non agricoli*, che dovrà essere gestito dall'IPI. Attualmente la possibilità dell'iscrizione in un registro esiste soltanto per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati – le cui denominazioni d'origine e indicazioni geografiche possono essere registrate presso l'Ufficio federale dell'agricoltura -, per prodotti vinicoli - la cui registrazione compete ai Cantoni – nonché per i prodotti di selvicoltura e i prodotti di selvicoltura trasformati, la cui registrazione è oggetto del progetto di revisione della legge sulle foreste. La possibilità di registrare delle indicazioni geografiche che oggi non possono ancora essere registrate in relazione con determinati prodotti, permette di riconoscere ufficialmente la protezione accordata alle indicazioni geografiche. L'avamprogetto prevede inoltre la possibilità di registrare come marchio di garanzia o marchio collettivo le denominazioni d'origine e le indicazioni di provenienza iscritte in un registro, nonché le denominazioni vinicole protette a livello cantonale o quelle estere che rispettano le condizioni fissate dal diritto svizzero. La stessa possibilità è prevista per le indicazioni di provenienza oggetto di un'ordinanza del Consiglio federale (per esempio l'attuale ordinanza «Swiss made» per gli orologi) o di una regolamentazione estera equivalente. Queste due possibilità di riconoscimento ufficiale (estratto dal registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche nonché marchio di garanzia o marchio di controllo) concesse nel Paese d'origine facilitano largamente la protezione e la relativa applicazione all'estero per i titolari dei diritti, che saranno d'ora in poi chiaramente identificati.

I documenti relativi alla procedura di consultazione possono essere scaricati dal sito www.ige.ch/l/jurinfo/j108.shtm.

² RS 232.21.



Vi preghiamo di inviare i vostri pareri, preferibilmente per posta elettronica, all'IPI entro il termine summenzionato all'indirizzo seguente:

E-Mail: swissness@ipi.ch

Istituto federale della protezione intellettuale
Divisione Diritto & affari internazionali
All'attenzione del sig. Félix Addor, direttore supplente
Stauffacherstrasse 65
3003 Berna
Tel: 031 377 77 77 Fax: 031 377 77 78

Ringraziandovi per la vostra preziosa collaborazione, porgiamo distinti saluti.

Distinti saluti

Christoph Blocher
Consigliere federale

Allegati:

- avamprogetto di consultazione e rapporto esplicativo (ted, fr, it)
- lista degli interpellati (ted, fr, it)